



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

DECRETO N. D/118

Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 141 del 30 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n.1782/03 del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'Organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il Decreto ministeriale 5 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto 2004, in particolare l'articolo 2;



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni urgenti per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie relative ai regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Acquisito il parere della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 3 e del 23 marzo 2005;

DECRETA

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per "regioni omogenee" le zone indicate all'allegato A del presente decreto.

Articolo 2 Medie regionali

1. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 795/2004, le medie regionali basate sul valore dei titoli all'aiuto assegnati agli agricoltori nelle singole zone omogenee indicate nell'allegato A del presente decreto, si applicano agli agricoltori che iniziano un'attività agricola ed agli agricoltori delle zone interessate a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento.
2. Le modalità per il calcolo delle medie regionali, sulla base delle zone di cui all'allegato A, sono indicate nell'allegato B del presente decreto.
3. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 795/2004, la media regionale non si applica. In tal caso, il valore dei titoli assegnati agli agricoltori sono aumentati in proporzione agli importi dei pagamenti complessivamente non percepiti sulle superfici sottoposte a programmi di sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento.
4. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 795/2004, la media regionale non si applica. In tal caso gli agricoltori ricevono:
 - a) in applicazione dell'articolo 20 del succitato regolamento (CE) n. 795/2004, titoli all'aiuto calcolati sulla base degli importi di riferimento percepiti dall'affittuario durante il periodo di



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

riferimento ovvero titoli all'aiuto calcolati sulla base delle medie regionali se l'affittuario non ha presentato domanda di aiuto per i terreni stessi;

- b) in applicazione dell'articolo 21 del succitato regolamento (CE) n. 795/2004, titoli all'aiuto calcolati sulla base degli investimenti effettuati in capacità di produzione oppure sulla base degli importi di riferimento concessi sulla superficie acquistata e sulla quale sono stati effettuati investimenti in capacità produttiva ovvero titoli all'aiuto calcolati sulla base delle medie regionali se le superfici acquistate non sono state oggetto di domanda di aiuto nel periodo di riferimento.
- c) in applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 795/2004, titoli all'aiuto calcolati sulla base degli importi di riferimento percepiti dal locatore durante il periodo di riferimento ovvero titoli all'aiuto calcolati sulla base delle medie regionali se il locatore non ha presentato domanda di aiuto per i terreni stessi;
- d) in applicazione dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 795/2004, titoli all'aiuto calcolati sulla base di importi di riferimento percepiti nel periodo 1997-1999, non interessato a programmi nazionali di riorientamento della produzione ovvero titoli all'aiuto calcolati sulla base delle medie regionali se l'agricoltore non ha presentato domanda di aiuto nel sopra citato periodo.

Articolo 3

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale

1. Le condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale sono definite, entro il 31 marzo 2005, con provvedimento dirigenziale del competente Dipartimento del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sentiti i rappresentanti tecnici delle Regioni.

Articolo 4

Modalità di presentazione della domanda

1. L'Agricoltore che intenda richiedere diritti al pagamento risultante dalla riserva nazionale, è tenuto a presentare la domanda, secondo le modalità indicate dall'Organismo pagatore competente, con appositi provvedimenti, fondati sulle regole definite da AGEA in accordo con i precitati Organismi pagatori.

Articolo 5

Circostanze eccezionali



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

1. In applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 795/04 all'agricoltore sono attribuiti titoli all'aiuto calcolati sulla base dei titoli all'aiuto assegnati agli agricoltori nelle singole zone omogenee indicate nell'allegato A del presente decreto.

Articolo 6 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti in materia ed alle procedure di attuazione definite dall'Organismo di coordinamento.

oooo

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il Ministro
Firmato Alemanno

**Italia settentrionale (PIEMONTE - VALLE D'AOSTA – LOMBARDIA –
TRENTINO ALTO ADIGE – VENETO – FRIULI V.G. –
LIGURIA – EMILIA ROMAGNA)**

pianura

collina

montagna

Italia centrale (TOSCANA – UMBRIA – MARCHE – LAZIO – ABRUZZO)

pianura

collina

montagna

Italia meridionale (MOLISE – CAMPANIA – PUGLIA – BASILICATA – CALABRIA)

pianura

collina

montagna

Italia insulare (SICILIA – SARDEGNA)

pianura

collina

montagna

ALLEGATO B

1. Ai fini della definizione delle medie regionali di cui all'articolo 2 del presente Decreto si utilizza la componente di plafond nazionale, prevista all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, immediatamente associabile all'utilizzo delle superfici nel periodo di riferimento, come riportato nella tabella seguente:

Tabella 1: plafond nazionale per il calcolo delle medie regionali

	2005	2006	2007-2009	2010+
Componenti del plafond nazionale di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003				
Pagamenti per Cereali, Oleaginose e Proteiche (COP), 63 €/t	1.211,87	1.211,87	1.211,87	1.211,87
Aiuto supplementare grano duro, 291 €/ha	426,79	417,82	417,82	417,82
Leguminose da granella	7,24	7,24	7,24	7,24
Sementi certificate	0,00	0,00	0,00	0,00
Premio vacca nutrice	83,25	83,25	83,25	83,25
Premio addizionale vacca nutrice	5,90	5,90	5,90	5,90
Premio speciale bovini maschi	75,14	75,14	75,14	75,14
Premio alla macellazione, adulti	0,00	0,00	0,00	0,00
Premio alla macellazione, vitelli	0,00	0,00	0,00	0,00
Premio per l'estensivizzazione dei bovini	12,21	12,21	12,21	12,21
Premi addizionali ai produttori di bovini	0,00	0,00	0,00	0,00
Premi ovicaprini	0,00	0,00	0,00	0,00
Premi supplementary Ovicaprini	0,00	0,00	0,00	0,00
Premi addizionali Ovicaprini	0,00	0,00	0,00	0,00
Premio Latte	0,00	0,00	0,00	0,00
Premio addizionale per i produttori di latte	0,00	0,00	0,00	0,00
Premio per il riso (102 €/t)	135,26	135,26	135,26	135,26
Foraggi Essiccati	19,59	19,59	19,59	19,59
Olio d'oliva	0,00	447,78	447,78	447,78
Tabacco	0,00	133,88	133,88	167,35
Plafond nazionale ai fini del calcolo delle medie regionali	1.977,2	2.549,9	2.549,9	2.583,4

2. Il plafond nazionale disponibile ricavato come al punto 1, viene suddiviso tra le diverse zone elencate nell'allegato A, in proporzione alla percentuale di generazione degli importi di riferimento (per stesse componenti di plafond) dei titoli storici nella stessa zona.

3. Ai fini della determinazione delle medie regionali si utilizza il totale delle superfici eleggibili dichiarate nel triennio nelle diverse zone, espresso come sommatoria delle seguenti superfici delle particelle dichiarate nelle domande di aiuto della PAC nel triennio di riferimento:
 - a) superfici eleggibili a seminativo di ciascuna particella dichiarata a premio;
 - b) superficie foraggera.
4. Per ciascuna particella dichiarata nel triennio varrà il valore più recente seguendo l'ordine di recupero dell'informazione.
5. Il valore medio regionale è individuato dal rapporto tra importo di riferimento disponibile per la regione di cui al punto 2 e superficie eleggibile regionale di cui al punto 3.